Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 247

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 1° ottobre 1965 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 agosto 1965, n. **1103.**

Regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1.

E' soggetto a vigilanza del Ministero della sanità l'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

La vigilanza si estende:

a) alla formazione tecnico-professionale;

b) all'accertamento del titolo di abilitazione;

c) all'esercizio dell'arte predetta.

Art. 2.

Chiunque intenda esercitare, sia presso ospedali o enti pubblici, sia presso ambulatori privati di radiologia, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica deve avere raggiunto la maggiore età ed essere munito del diploma di abilitazione, rilasciato dalle scuole appositamente istituite per l'insegnamento delle attività medesime, ai sensi della presente legge.

Art. 3.

L'istituzione delle scuole di tecnico di radiologia medica è autorizzata con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Nelle stesse forme viene approvato il regolamento per le scuole stesse.

Art. 4.

Le scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica possono essere istituite presso istituti universitari ed ospedali dipendenti da enti pubblici, che siano in possesso dei requisiti e dei mezzi occorrenti per il funzionamento della scuola.

Gli aspiranti all'ammissione alle scuole di cui al comma precedente devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado, aver compiuto il diciassettesimo anno di età alla data del 31 dicembre dell'anno scolastico cui si riferisce la domanda di ammissione e non aver superato il 32° anno di età salvo le maggiorazioni di legge.

Costituisce titolo preferenziale per l'ammissione alle scuole, in aggiunta al diploma di istruzione secondaria di primo grado predetto, il possesso di qualsiasi diploma di scuola professionale o di altro genere.

Art. 5.

Gli istituti ed ospedali che, ai sensi dell'articolo precedente, intendano istituire scuole per l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica devono rivolgere al Ministero della sanità, tramite il medico provinciale, domanda corredata dalla deliberazione sulla istituzione ed il funzionamento della scuola, secondo le modalità che verranno determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

Art. 6.

Il corso di studi per conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è di tre anni.

Ogni anno scolastico ha la durata di nove mesi.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, sono stabilite le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi particolareggiati di ciascuna materia.

Art. 7.

Il tirocinio degli allievi presso gli istituti ed ospedali di cui all'articolo 4, che abbiano istituito i corsi, non dà luogo ad alcun rapporto di lavoro con gli stessi; detti enti sono esonerati dall'obbligo di corrispondere qualsiasi emolumento a titolo di stipendio o salario e qualsiasi contributo assicurativo e previdenziale.

Gli enti stessi provvedono all'assicurazione degli allievi contro gli infortuni, le malattie e lesioni causate da raggi X e sostanze radio-attive a norma del successivo articolo 15, li ricoverano gratuitamente in caso di malattia acuta contratta durante il corso.

Gli allievi che siano già in rapporto di servizio con l'ente presso il quale si svolge il corso continuano a percepire gli assegni in godimento all'atto dell'ammissione alla scuola, purchè completino il normale orario di servizio quando non sono impegnati nei doveri scolastici.

Art. 8.

Al termine del corso di studi gli allievi sosterranno una prova di esame orale e pratica. Tale prova si svolgerà in due sessioni, secondo le modalità stabilite nel regolamento di esecuzione della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata dal medico provinciale, che la presiede, ed è composta:

a) dal direttore della scuola;

b) da un primario ospedaliero di ruolo della specialità, designato dall'Ordine dei medici della Provincia;

c) da un docente di materie obbligatorie del corso di studi;

d) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità esercita le funzioni di segretario.

Le spese per il funzionamento della Commissione di esame sono liquidate dall'Ente che istituisce la scuola.

Art. 9.

La direzione della scuola è affidata al direttore dell'istituto radiologico universitario o al primario radiologico dell'ospedale presso cui ha sede la scuola.

La nomina del direttore della scuola e dei docenti delle materie obbligatorie di insegnamento del corso di studi previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 6, viene effettuata dal medico provinciale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Ente da cui la scuola dipende.

Art. 10.

Ai candidati di cui all'articolo 8, che superino gli esami, viene rilasciato il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica.

Art. 11.

Ai tecnici di radiologia medica è consentito di svolgere le seguenti mansioni nei gabinetti radiologici, riconosciuti a norma di legge:

a) preparare l'ammalato secondo le istruzioni del medico radiologo;

b) effettuare tutte le manovre e le manualità coordinate dal medico radiologo, che ne rimane responsabile;

c) controllare l'efficienza degli apparati e la loro manutenzione;

d) eseguire il lavoro della camera oscura, della registrazione e della archiviazione delle pellicole.

E' fatto divieto ai tecnici di radiologia medica di fornire prestazioni fuori dei gabinetti radiologici debitamente autorizzati, se non sotto il diretto controllo e in presenza del medico radiologo, che ne assume, di volta in volta, la responsabilità.

Art. 12.

L'effettivo esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è subordinato all'iscrizione all'albo provinciale di cui al successivo articolo 14.

Art. 13.

Gli istituti di cura pubblici e privati, i gabinetti radiologici pubblici e privati e gli altri istituti riconosciuti a norma di legge che hanno alle dipendenze personale per l'impiego delle apparecchiature, sono obbligati ad assumere personale provvisto del diploma di abilitazione di tecnico di radiologia medica.

Art. 14.

In ogni Provincia è costituito il Collegio degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, che conseguono il diploma di abilitazione a norma della presente legge.

I Collegi provinciali degli esercenti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica sono riuniti in una Federazione nazionale con sede in Roma.

Sono estese ai Collegi provinciali dei tecnici di radiologia medica ed alla Federazione nazionale, in quanto compatibili, le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora il numero degli aventi diritto ad iscriversi nel Collegio, esistenti nella Provincia, sia esiguo, ovvero sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico sociale e demografico, il Ministro per la sanità, su proposta del medico provinciale e sentita la Federazione nazionale, può disporre che un Collegio abbia per circoscrizione due o più Province finitime, designandone la sede.

Art. 15.

Le disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, sono estese anche ai tecnici di radiologia impiegati a norma dell'articolo 2 della presente legge e agli allievi dei corsi.

Art. 16.

Chiunque eserciti l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in violazione delle norme contenute nella presente legge è punito con la multa da lire 50.000 a lire 100.000.

In caso di recidiva, la pena è della reclusione da 15 a 30 giorni e della multa da lire 100.000 a lire 200.000. Il materiale destinato all'esercizio dell'arte di cui alla presente legge è confiscato.

Il medico provinciale, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica, può ordinare la chiusura temporanea del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata ed il sequestro conservativo del materiale.

Il provvedimento del medico provinciale è definitivo.

Art. 17.

Alle pene di cui al precedente articolo soggiace anche chi, essendo regolarmente autorizzato all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria contemplata dalla presente legge, presti comunque il suo nome, ovvero la sua attività allo scopo di permettere o di agevolare il reato di cui all'articolo stesso.

Art. 18.

Il diploma di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica è soggetto alla tassa di concessione governativa, stabilita dalla tabella *A*, n. 224, annessa al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 19.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

Art. 20.

Coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno cinque anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica in sedi diverse dalle Amministrazioni ospedaliere o da enti pubblici, saranno ammessi, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, a sostenere la stessa prova di esame, orale e pratica, prevista dal precedente articolo 8 per il conseguimento del diploma di abilitazione.

Art. 21.

Il diploma di abilitazione di cui al precedente articolo sarà per contro rilasciato dalla medesima Commissione a tutti coloro che, alla data di pubblicazione della presente legge, abbiano esercitato abitualmente e direttamente, da almeno tre anni, l'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica presso Amministrazioni ospedaliere o enti pubblici oppure che risultino in possesso di un titolo di specializzazione rilasciato da specifiche scuole riconosciute dallo Stato.

Art. 22.

Il diploma di abilitazione conseguito ai sensi dei precedenti articoli 20 e 21, abilita alla continuazione dell'esercizio dell'arte ausiliaria sanitaria di tecnico di radiologia medica e deve essere considerato, a tutti gli effetti, equipollente al diploma di abilitazione di cui al precedente articolo 10.

Art. 23.

Le scuole pubbliche o private di tecnico di radiologia riconosciute dallo Stato, continueranno a svolgere i loro corsi secondo i singoli regolamenti.

I diplomati di detti istituti che abbiano fatto un regolare corso di studi triennali possono conseguire l'abilitazione all'esercizio specifico dell'arte sanitaria ausiliaria di tecnico di radiologia medica con un esame di idoneità presso una Commissione costituita secondo le norme di cui all'articolo 8.

Art. 24.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data ad Antagnod, addì 4 agosto 1965

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — GUI — REALE — DELLE FAVE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 settembre 1965, n. 1104.

Prelevamento di L. 1.892.050.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1965.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 1.892.050.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1965.

Signor Presidente,

Il decreto che si sottopone alla firma della S. V. On.le concerne il prelevamento di L. 1.892.050.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze:

Ministero degli affari esteri:		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero (cap. n. 1536) . . .	L. 64.000.000	
Spese eventuali all'estero (capitolo n. 1789)	» 96.000.000	
		L. 160.000.000
(integrazioni per esigenze connesse con i viaggi all'estero del Sig. Presidente della Repubblica prima non prevedibili).		
Ministero dell'interno:		
Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Provincie per eventi eccezionali (cap. n. 1181)	L. 400.000.000	
Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza e per sovvenzioni ai Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica (capitolo n. 2487)	» 700.000.000	
Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi (cap. n. 2505)	» 100.000.000	
		» 1.200.000.000
(per urgenti interventi nelle località colpite dai recenti fenomeni alluvionali).		
Ministero delle finanze:		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (capitolo n. 1587)		» 112.800.000
(in relazione a sopravvenute imprescindibili esigenze relative al settore delle imposte di fabbricazione).		
Ministero del tesoro:		
Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale (capitoli numeri 1674, 1751 e 1771)		» 14.250.000
(integrazioni necessarie in relazione a sopravvenute imprevedibili esigenze di servizio della Corte dei conti).		
Compensi speciali da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie da rendere anche col sistema del cottimo (cap. n. 2874) .		» 20.000.000
(assegnazione indispensabile in relazione a prestazioni rese e da rendere, anche col sistema del cottimo, per l'acceleramento dei lavori per la liquidazione delle pensioni di guerra).		
Ministero della sanità:		
Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico (cap. n. 1141)		» 385.000.000
(integrazione indispensabile per il completamento del fabbisogno di vaccino antipoliomielitico orale per l'attuazione della profilassi della poliomielite).		
		L. 1.892.050.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 27 febbraio 1965, n. 49;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965, è autorizzato il prelevamento di lire 1.892.050.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione, per il detto anno finanziario:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 1536. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero	L.	64.000.000
Cap. n. 1789. — Spese eventuali all'estero	»	96.000.000

Ministero dell'interno:

Cap. n. 1181. — Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Provincie per eventi eccezionali, ecc.	»	400.000.000
Cap. n. 2487. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc.	»	700.000.000
Cap. n. 2505. — Assistenza in natura da effettuare con distribuzione di materiale vario agli assistibili bisognosi, ecc.	»	100.000.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 1587. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	»	112.800.000

Ministero del tesoro:

Cap. n. 1674. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	»	12.000.000
Cap. n. 1751. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	»	900.000
Cap. n. 1771. — Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale	L.	1.350.000
Cap. n. 2874. — Compensi speciali ecc. da corrispondere al personale per prestazioni straordinarie da rendere anche con il sistema del cottimo	»	20.000.000

Ministero della sanità:

Cap. n. 1141. — Acquisto, conservazione e distribuzione di materiale profilattico, ecc.	»	385.000.000
	L.	1.892.050.000

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 settembre 1965

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1965, n. 1105.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi » di San Giovanni Valdarno (Arezzo).

N. 1105. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « G. Marconi » di San Giovanni Valdarno (Arezzo), viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1965, n. 1106.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Vittorino da Feltre » di Taranto.

N. 1106. Decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto magistrale statale « Vittorino da Feltre » di Taranto, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1107**.

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto, denominata «Opera Esercizi Spirituali», con sede in Torreglia (Padova).

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Fondazione di religione e di culto, denominata «Opera Esercizi Spirituali», con sede in Torreglia (Padova), e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1965, n. **1108**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Arezzo.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Arezzo in data 1° settembre 1964, integrato con postilla e dichiarazione rispettivamente dell'1 e 2 marzo 1965, relativo all'erezione della parrocchia di San Giuseppe Artigiano in Arezzo.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 46. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 agosto 1965, n. **1109**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della istituzione della Prelatura Nullius dell'Alma Casa di Loreto, con sede in Loreto (Ancona).

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 29 agosto 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la costituzione apostolica «Lauretanae et Recinetensis» in data 24 giugno 1965, relativa alla istituzione della Prelatura Nullius dell'Alma Casa di Loreto, con sede in Loreto (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1965
Atti del Governo, registro n. 197, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1965.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 22 marzo 1925, registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 1925, registro n. 4 Finanze, foglio n. 387, con il quale il rag. Francesco Ramella fu nominato, fra gli altri, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 5 settembre successivo, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 237, con il quale lo stesso rag. Francesco Ramella venne collocato, fra gli altri, nella posizione di fuori ruolo al compimento del 70° anno di età, conservando i diritti e gli obblighi inerenti alla carica di agente di cambio;

Vista la dichiarazione in data 17 marzo 1965, con la quale il predetto rag. Francesco Ramella ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio;

Visti i pareri favorevoli per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate espressi dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza della Borsa valori di Genova, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della borsa medesima;

Decreta:

A decorrere dal 17 marzo 1965, sono accettate le dimissioni rassegnate dal rag. Francesco Ramella dalla carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 18 giugno 1965

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 149. — LONGO

(7064)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 luglio 1965.

Norme per l'applicazione della legge 1° novembre 1957, n. 1140, e della legge 27 luglio 1962, n. 1116, in materia di spese di degenza e di cura per ferite, lesioni ed infermità dipendenti da causa di servizio a favore del personale militare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 1° novembre 1957, n. 1140, sulle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;

Vista la legge 27 luglio 1962, n. 1116, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;

Visto l'art. 2 della legge 27 luglio 1962, n. 1116;

Decreta:

Art. 1.

Sfera di applicazione delle norme

L'assunzione a carico dello Stato — ai sensi dell'art. 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140 e della legge 27 luglio 1962, n. 1116 — delle spese di cura rico-

nosciute necessarie per il personale militare in attività di servizio dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio, è regolata dalle seguenti norme.

Art. 2.

Denuncia di malattia

Il personale di cui al precedente articolo che intende avvalersi dell'assistenza sanitaria prevista dall'art. 1 della legge 1° novembre 1957, n. 1140 e dall'art. 1 della legge 27 luglio 1962, n. 1116, deve inoltrare all'Amministrazione di appartenenza apposita comunicazione in carta libera e presentare all'ENPAS regolare denuncia di malattia secondo le norme che regolano l'attività di detto Ente.

La denuncia di malattia dev'essere presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale nei casi in cui detto Ente è chiamato, dalle vigenti disposizioni, a prestare la propria assistenza.

Art. 3.

Ricoveri ospedalieri

L'assunzione a carico dell'Amministrazione di appartenenza delle spese inerenti a ricoveri presso stabilimenti sanitari militari e presso istituti di cura civili, pubblici e privati disposti, autorizzati o sanzionati dall'Amministrazione o dall'ENPAS, è regolata dalle seguenti norme:

I. *Ricoveri negli stabilimenti sanitari militari*: l'Amministrazione provvederà a denunziare il ricovero all'ENPAS e a richiedere poi il rimborso delle spese di pertinenza di quest'ultimo.

II. *Ricoveri in istituti di cura civili*: l'interessato provvederà a richiedere ai competenti organi dell'ENPAS la prescritta autorizzazione o, nei casi di urgenza, la sanzione del ricovero.

Qualora i ricoveri siano effettuati presso Enti sanitari convenzionati con l'ENPAS l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza fra la retta dovuta per la classe stabilita e quella a carico dell'ENPAS.

L'Amministrazione assume a proprio carico, per la parte non rimborsata dall'ENPAS, anche le eventuali spese non comprese nella retta ritenute necessarie dai propri organi sanitari.

Nei casi di ricoveri effettuati presso istituti di cura che siano convenzionati con l'Amministrazione ma non con l'ENPAS, sarà a carico dell'Amministrazione la differenza fra la somma che l'Amministrazione stessa avrebbe speso in base alla convenzione e quella a carico dell'ENPAS.

Nei casi di ricoveri effettuati presso istituti di cura non convenzionati con l'ENPAS né con l'Amministrazione, sarà a carico di quest'ultima la differenza fra quanto dovuto dall'Ente assistenziale e la tariffa massima degli istituti di cura convenzionati con l'Amministrazione militare nel capoluogo di Provincia.

Ai fini dell'applicazione dei precedenti comma è ammesso, di norma, il ricovero in prima classe per gli ufficiali generali e superiori, in seconda classe per gli ufficiali inferiori e per i sottufficiali, in terza classe per gli altri militari.

Coloro che abbiano fruito di ricoveri ospedalieri non autorizzati decadono dal diritto al rimborso, salvo che non intervenga la successiva approvazione da parte dell'Amministrazione.

Art. 4.

Cure ambulatorie

Ferme restando le facoltà previste dalle vigenti disposizioni circa la libera scelta del medico da parte dell'assistito, le cure ambulatorie potranno essere eseguite presso gli ambulatori dell'ENPAS ovvero presso le infermerie o sale mediche dell'Amministrazione; in quest'ultimo caso l'Amministrazione dovrà denunciare l'insorgenza della malattia all'ENPAS che provvederà al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalle proprie norme.

Qualora l'assistito abbia praticato cure presso ambulatori privati, l'Amministrazione assumerà a proprio carico le spese eccedenti quelle già assunte dall'ENPAS, nella misura prevista dall'art. 6.

Art. 5.

Visite mediche specialistiche, cure fisiche e accertamenti diagnostici

Ferme restando le facoltà previste dalle vigenti disposizioni circa la libera scelta del medico da parte dell'assistito, le visite mediche specialistiche, gli accertamenti diagnostici e le cure fisiche potranno essere eseguite presso gli ambulatori dell'ENPAS e presso l'organizzazione sanitaria dell'Amministrazione; in quest'ultimo caso l'Amministrazione dovrà denunciare l'insorgenza della malattia all'ENPAS che provvederà al rimborso delle spese sostenute nei limiti previsti dalle proprie norme.

Qualora l'assistito abbia praticato le cure e gli accertamenti presso ospedali civili o gabinetti privati, la Amministrazione assumerà a proprio carico le spese eccedenti quelle già assunte dall'ENPAS, nella misura prevista dall'art. 6.

Art. 6.

Cure domiciliari

La differenza fra la spesa sostenuta dall'assistito e quella dovuta dall'ENPAS sarà a carico dell'Amministrazione nei seguenti limiti:

a) *Spese per onorari a medici civili per cure e accertamenti diagnostici*: per il numero di visite mediche, per le cure e gli accertamenti diagnostici di cui agli articoli 4 e 5, per i quali l'ENPAS abbia assunto la spesa in base alla propria tariffa, l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza di spesa fra la tariffa minima dell'Ordine dei medici in vigore nella Provincia e quella predetta.

b) *Spese per medicinali*: l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza fra il costo dei medicinali di cui l'ENPAS abbia riconosciuto giustificato l'acquisto e l'importo rimborsato dall'ENPAS.

Le spese relative a visite mediche, a cure, ad accertamenti diagnostici e a medicinali non ammesse a rim-

borso dall'ENPAS, sono assunte a carico dall'Amministrazione, se ritenute necessarie in base a giudizio medico.

Art. 7.

Cure odontoiatriche

Le cure dentarie, estrattive e conservative, devono essere praticate presso gli ambulatori dell'ENPAS oppure, ove possibile, presso le sale mediche dell'Amministrazione.

Nelle località dove non sia possibile avvalersi dei predetti ambulatori o sale mediche, le cure potranno essere effettuate con le modalità di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Autorizzazioni per fornitura di protesi

La fornitura di protesi che importi spese eccedenti quelle a carico dell'ENPAS deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione.

Art. 9.

Protesi dentarie

L'Amministrazione assume a proprio carico la differenza fra la spesa sostenuta e la somma rimborsata dall'ENPAS per protesi dentarie eseguite presso organi sanitari dell'Amministrazione o presso Enti o sanitari civili convenzionati con l'Amministrazione.

Per le protesi eseguite presso Enti o sanitari non convenzionati l'Amministrazione assume a proprio carico la differenza di spesa fra la tariffa minima dell'Ordine dei medici in vigore nella Provincia e la somma rimborsata dall'ENPAS.

Art. 10.

Altre protesi

L'Amministrazione assume a proprio carico la differenza tra la spesa sostenuta per protesi acustiche, oculistiche, ortopediche e d'altro genere e la somma rimborsata dall'ENPAS, entro i limiti ritenuti congrui in relazione alle caratteristiche tecnico-funzionali della protesi.

Art. 11.

Cure balneo-termali

Le cure balneo-termali sono di norma effettuate presso gli stabilimenti militari o convenzionati; il rimborso della quota a carico dell'ENPAS è richiesto direttamente dall'Amministrazione.

Ove non sia possibile far eseguire le cure balneo-termali presso gli stabilimenti di cui al comma precedente, l'Amministrazione autorizza le cure presso stabilimenti civili, con le modalità e nei limiti di spesa di cui al successivo art. 12.

Art. 12.

Cure idropiniche, salsoiodiche e simili

Il personale che abbisogni di cure idropiniche, salsoiodiche ed altre complementari, dovrà farne domanda all'Amministrazione.

Al personale ammesso alle cure di cui sopra saranno rimborsate, oltre al contributo eventualmente dovuto dall'ENPAS, le spese sostenute fino ad un importo giornaliero non superiore alla misura dell'indennità di trasferta prevista per le missioni di servizio in relazione al grado rivestito dal dipendente.

La durata massima delle cure anzidette è stabilita in giorni 12 per ciclo.

Per ottenere i rimborsi di cui sopra, il personale dovrà presentare:

1) le fatture originali relative alle spese di soggiorno, debitamente quietanzate;

2) il certificato dello stabilimento di cura comprovante le cure effettuate e l'entità della relativa spesa.

Art. 13.

Spese sostenute in periodo eccedente quello di assistibilità

Le spese sostenute in periodo eccedente il limite massimo di assistibilità da parte dell'ENPAS, se ritenute necessarie in base a giudizio medico, sono rimborsate dall'Amministrazione secondo i criteri di cui agli articoli precedenti.

Art. 14.

Prestazioni sanitarie di carattere eccezionale

Gli stati morbosi particolarmente gravi e complessi, che rendano necessarie forme di assistenza aventi carattere eccezionale o nei riguardi dei mezzi terapeutici o rispetto alle qualità professionali dei sanitari di cui occorra richiedere l'intervento, devono essere segnalati all'Amministrazione per le autorizzazioni ed il rimborso totale o parziale della spesa.

Nei casi di cui al comma precedente l'Amministrazione può autorizzare il ricovero in classe superiore a quello previsto dall'art. 3.

Art. 15.

Pagamenti

Le Amministrazioni interessate, mediante apposite convenzioni, potranno affidare all'ENPAS, salvo il rimborso, la liquidazione o il pagamento agli assistiti delle maggiori spese previste a proprio carico dagli articoli precedenti.

Entro trenta giorni dal pagamento da parte dello ENPAS delle maggiori spese di cui al precedente comma, l'interessato può chiedere, con istanza diretta all'Amministrazione di appartenenza, la revisione della liquidazione effettuata.

In mancanza di convenzioni le Amministrazioni competenti provvederanno direttamente, su istanza dell'interessato, al pagamento della somma a proprio carico. L'istanza deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla data del certificato di guarigione o dalla fornitura della protesi o dalla data della morte, salvo comprovato impedimento, e dovrà indicare gli estremi della pratica di malattia aperta con l'ENPAS.

Per le spese relative a cure, accertamenti diagnostici, ricoveri e protesi sostenute anteriormente al riconoscimento della causa di servizio il termine di cui al comma precedente decorre dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento di riconoscimento.

Ai fini del pagamento delle spese a proprio carico, l'Amministrazione richiederà all'ENPAS, in originale

o in copia, i documenti giustificativi prodotti dall'assistito, una specifica delle spese rimborsate con l'indicazione delle voci escluse o rimborsate in misura ridotta e — ove necessario — gli altri eventuali documenti in possesso dell'ENPAS.

Art. 16.

Spese di viaggio e di soggiorno

Al personale autorizzato a recarsi fuori della ordinaria sede di servizio per ricovero in luoghi di cura, o per le cure di cui ai precedenti articoli 11, 12 e 14 spetta il trattamento di missione secondo le norme vigenti limitatamente alla durata del viaggio di andata e di ritorno in sede.

Per le visite mediche specialistiche e gli accertamenti diagnostici nei casi di cui all'art. 14 spetta anche l'indennità di trasferta per la durata del soggiorno strettamente indispensabile.

Art. 17.

Infermità per cause di servizio di guerra

Alle spese di cura riconosciute necessarie per il personale in attività di servizio che abbia riportato ferite, lesioni o infermità per causa di servizio di guerra, provvede direttamente l'Amministrazione secondo le norme di cui agli articoli precedenti. In tali casi la denuncia di malattia deve essere presentata dagli interessati alla Amministrazione di appartenenza anzichè allo ENPAS.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la difesa
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1965
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 323. — CESSARI

(7146)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1965.

Estensione dell'ordinazione di pagamento col sistema meccanografico ad altre spese fisse diverse dagli stipendi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, contenente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e le successive variazioni;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, concernente l'emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento del debito vitalizio dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362, che approva il regolamento per il funzionamento dei centri meccanografici istituiti con la legge 3 febbraio 1951, n. 38;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, contenente disposizioni per l'ordinazione, con il sistema meccanografico, e per il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi ai dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, col quale è stata data facoltà al Ministro per il tesoro di estendere alle altre spese fisse amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro le modalità per la disposizione di pagamento con il sistema meccanografico, previsto dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653;

Ritenuta la necessità di estendere l'ordinazione di pagamento col sistema meccanografico anche alle spese fisse diverse dagli stipendi — con la sola esclusione di quelle gravanti sui bilanci del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma;

Considerato che sussistono le condizioni per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, in tutte le Province e nel circondario di Pordenone;

Decreta:

Art. 1.

Il pagamento dei fitti per locali occupati da uffici o Amministrazioni statali, dei contributi, delle sovvenzioni, delle annualità varie, delle spese d'ufficio, dei canoni, delle prestazioni, delle rette dei convitti, dei rimborsi per danni di guerra, delle spese fisse comunque denominate, amministrate dalle Direzioni provinciali del tesoro, fatta eccezione per quelle gravanti sui bilanci del Fondo per il culto, dei Patrimoni riuniti ex economali e del Fondo di beneficenza e religione nella città di Roma, è disposto dalle stesse Direzioni provinciali, in base ai ruoli individuali emessi dalle Amministrazioni centrali o periferiche competenti, con titoli di spesa allestiti mediante il sitema meccanografico sulla base di schede perforate di cui all'art. 1 della legge 3 febbraio 1951, n. 38.

Art. 2.

Per le disposizioni di pagamento delle spese fisse di cui al precedente art. 1 si osservano, in quanto applicabili, le modalità previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, dal relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1951, n. 362 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653.

Le norme del presente decreto avranno graduale applicazione in tutte le Provincie e nel circondario di Pordenone e decorrere dal 1° gennaio 1966.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1965
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 203. — VENTURA SIGNORETTI

(7110)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Maria Giuseppina Mesiano, nata ad Avellino il 29 settembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Lettere rilasciatole dall'Università di Roma il 22 agosto 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7053)

Il dott. Giuseppe Raco, nato a San Giorgio Morgeto (Reggio Calabria) l'8 marzo 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in Medicina e chirurgia rilasciatogli dall'Università di Roma il 24 gennaio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(7054)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 4878, in data 3 settembre 1965, è stata approvata la modifica dell'art. 4 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Bologna.

(6840)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1965, registro n. 12, foglio n. 298, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dalla sig.ra Costantini Nelli avverso la decisione in data 23 luglio 1962 con la quale la Commissione regionale per la risoluzione dei ricorsi in materia di licenze di commercio del Trentino-Alto Adige aveva accolto il ricorso proposto dall sig.ra Amistadi Anna avverso il provvedimento del sindaco di Roncone che le aveva negato l'aggiunta delle voci merceologiche « pane, bottiglieria, frutta e verdura » alla licenza in suo possesso per la vendita di generi alimentari in Roncone.

(7050)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Gela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1965, il comune di Gela (Caltanissetta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 95.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7130)

Autorizzazione al comune di Mollia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Mollia (Vercelli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.028.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7131)

Autorizzazione al comune di Giugliano in Campania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1965, il comune di Giugliano in Campania (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 279.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7132)

Autorizzazione al comune di San Lucido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di San Lucido (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.534.630, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7133)

Autorizzazione al comune di Mottafollone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Mottafollone (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.106.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7134)

Autorizzazione al comune di Montegiordano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Montegiordano (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.298.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7135)

Autorizzazione al comune di Fiumefreddo Bruzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.751.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7136)

Autorizzazione al comune di San Vito sullo Jonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di San Vito sullo Jonio (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.533.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7137)

Autorizzazione al comune di Rocca di Cave ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Rocca di Cave (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.647.141, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7142)

Autorizzazione al comune di Parolise ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Parolise (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.783.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7138)

Autorizzazione al comune di Scampitella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Scampitella (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 490.000, per la coperutra del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7139)

Autorizzazione al comune di Serravalle del Chienti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Serravalle del Chienti (Macerata), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.448.978, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7143)

Autorizzazione al comune di Campobasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Campobasso, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 307.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7140)

Autorizzazione al comune di Abetone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1965, il comune di Abetone (Pistoia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7144)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Corso dei cambi del 30 settembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,77	624,83	624,80	624,76	624,80	624,76	624,76	624,82
$ Can.	580,55	580,60	580,50	580,60	579,60	580,50	580,45	580,55	580,50	580,50
Fr. Sv.	144,70	144,70	144,71	144,715	144,67	144,79	144,68	144,69	144,69	144,68
Kr. D.	90,54	90,60	90,60	90,62	90,55	90,55	90,62	90,53	90,55	90,55
Kr. N.	87,45	87,52	87,48	87,50	87,50	87,47	87,47	87,45	87,47	87,48
Kr. Sv.	121,01	120,97	120,95	120,96	120,95	120,97	120,94	120,97	120,97	120,95
Fol.	173,65	173,65	173,65	173,68	173,60	173,75	173,66	173,65	173,65	173,65
Fr. B.	12,58	12,581	12,5775	12,5815	12,58	12,58	12,581	12,58	12,58	12,58
Franco francese	127,47	127,35	127,405	127,40	127,40	127,45	127,41	127,47	127,45	127,44
Lst.	1749,28	1750,50	1750,50	1750,85	1750,25	1749,40	1750,625	1749,40	1749,40	1750,35
Dm. occ.	155,84	155,74	155,78	155,75	155,75	155,84	155,77	155,85	155,84	155,77
Scell. Austr.	24,20	24,208	24,21	24,2025	24,20	24,20	24,2025	24,20	24,20	24,205
Escudo Port.	21,80	21,80	21,80	21,80	21,75	21,80	21,806	21,80	21,80	21,80

Media dei titoli del 30 settembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,05
Redimibile 3,50 % 1934	99,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,60
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,975
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,425

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 settembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	580,525
1 Franco svizzero	144,697
1 Corona danese	90,62
1 Corona norvegese	87,485
1 Corona svedese	120,95
1 Fiorino olandese	173,67
1 Franco belga	12,581
1 Franco francese	127,405
1 Lira sterlina	1750,737
1 Marco germanico	155,76
1 Scellino austriaco	24,202
1 Escudo Port.	21,803

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabelle dei prelievi applicabili ai prodotti indicati dall'articolo 1 del Regolamento comunitario n. 21 (settore uova), per il periodo dal 1° giugno 1965 al 30 giugno 1965

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti previsti dal Regolamento comunitario n. 21 (Settore uova) in provenienza dai
— Stati membri della C.E.E., quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione mod. D.D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a «livello Italia», ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.
— Paesi terzi.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 1° GIUGNO 1965 AL 27 GIUGNO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Importazioni da:					
		Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	59,60 (a)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	59,60 (a)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	67,95 (b)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	256,90 (c)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	135,30 (d)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	264,05 (e)

(a) Per le provenienze dalla Bulgaria, Cecoslovacchia, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

PRELIEVI IN LIRE ITALIANE PER CHILOGRAMMA, VALIDI DAL 28 GIUGNO 1965 AL 30 GIUGNO 1965

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi	Paesi terzi
ex 04.05-A	Uova in guscio di volatili da cortile, fresche o conservate, escluse le uova da cova	13	13	13	13	13	59,60 (a)
ex 04.05-A	Uova da cova di volatili da cortile . .	13	13	13	13	13	59,60 (a)
ex 04.05-B	Uova sgusciate e giallo d'uova di volatili da cortile, atti ad usi alimentari, freschi, conservati, essiccati o con aggiunta di zuccheri:						
	- Uova sgusciate:						
	- - atte ad usi alimentari, fresche, conservate o con aggiunta di zuccheri	14,80	14,80	14,80	14,80	14,80	67,95 (b)
	- - atte ad usi alimentari, essiccate, anche con aggiunta di zuccheri	56,05	56,05	56,05	56,05	56,05	256,90 (c)
	- Giallo d'uova:						
	- - atto ad usi alimentari, fresco, conservato o con aggiunta di zuccheri	29,50	29,50	29,50	29,50	29,50	135,30 (d)
	- - atto ad usi alimentari, essiccato, anche con aggiunta di zuccheri	57,60	57,60	57,60	57,60	57,60	264,05 (e)

(a) Per le provenienze dalla Bulgaria, Romania e Ungheria si applica un supplemento di prelievo di lire 109,35 per chilogramma.
(b) Si applica un supplemento di prelievo di lire 125,00 per chilogramma.
(c) Si applica un supplemento di prelievo di lire 468,75 per chilogramma.
(d) Si applica un supplemento di prelievo di lire 156,25 per chilogramma.
(e) Si applica un supplemento di prelievo di lire 390,60 per chilogramma.

(5767)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerato che per il concorso riservato agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti, indetto a sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 567 sopraindicato con il decreto ministeriale datato 27 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1965, registro n. 2, foglio n. 14 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 dell'11 marzo 1965, per il ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile è pervenuta una sola domanda;
Considerata l'urgenza di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel predetto ruolo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di ispettore principale in prova, nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, tra i candidati appartenenti alle seguenti categorie:

1) ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti che rivestano grado non inferiore a quello di capitano, posseggano il brevetto di pilota civile di terzo grado con licenza in corso di validità ed il diploma di scuola media superiore;

2) cittadini italiani in possesso del brevetto di pilota civile di terzo grado con licenza in corso di validità e del diploma di scuola media superiore;

Ai fini dell'ammissione al concorso, sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Tutti gli aspiranti devono possedere i requisiti professionali per l'esercizio delle attribuzioni di pilota professionista di prima classe di cui all'Annesso 1°, quarta edizione e successivi emendamenti, alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e resa esecutiva in Italia con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ed avere effettuato almeno mille ore di volo complessive, con le modalità previste nel successivo art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Due dei posti messi a concorso sono riservati a candidati in possesso, oltre che del brevetto di pilota civile di terzo grado, anche di quello di pilota militare di elicotero o di pilota commerciale di elicottero con licenza in corso di validità e che abbiano svolto, sugli elicotteri, l'attività volativa di seguito indicata.

I candidati di cui al punto 2) non possono essere ammessi al concorso qualora siano esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, o siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti non devono aver superato il 32° anno di età; il predetto limite è elevato:

1) di due anni per i coniugati e un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito con modificazioni nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;

2) di cinque anni;

a) per chi abbia partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzato od assimilato, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 3 marzo 1948, n. 137, ratificato con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a chi abbia riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a chi si trovi nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati od al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, art. 10 integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto-legge 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle Forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificata dal decreto luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi

forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404);

6) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2) e della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 7) che precedono, si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione, erano già dipendenti di ruolo o dei ruoli aggiunti e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a domanda od anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

Art. 3.

L'attività volativa di cui al precedente art. 1 deve essere stata compiuta con le seguenti modalità:

a) ispettori di volo su velivolo:

1) ore totali di volo 1000 di cui almeno 600 su velivoli plurimotori o su reattori; di queste ultime almeno 450 devono essere state compiute in qualità di pilota comandante;

2) nell'attività volativa totale devono essere comprese almeno 150 ore di volo strumentale (IFR) di cui almeno 50 in qualità di pilota comandante;

3) nei 12 mesi antecedenti alla data di scadenza del bando di concorso i candidati devono aver compiuto 100 ore di volo in qualità di pilota comandante su veivoli dei tipi anzidetti, di cui almeno 20 ore di volo strumentale (IFR);

b) ispettori di volo su elicottero:

1) ore totali di volo 1000 di cui almeno 600 su elicottero; di queste ultime almeno 450 devono essere state compiute in qualità di pilota comandante e in tale ultima attività devono essere comprese non meno di 250 ore compiute in qualità di pilota comandante di elicottero commerciale ovvero militare;

2) abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità;

3) nei 12 mesi antecedenti alla data di scadenza del bando di concorso i candidati devono aver compiuto almeno 100 ore di volo in qualità di pilota comandante su elicottero commerciale ovvero militare.

I candidati di cui alla precedente lettera *a*) devono avere compiuto le ore di volo richieste, in qualità di pilota comandante su velivoli militari ovvero civili commerciali ed essere in possesso, alla data di scadenza del bando di concorso, dell'abilitazione al volo strumentale (IFR) in corso di validità.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire, successivamente alla domanda ed allo stesso indirizzo entro il termine perentorio di giorni trenta dal ricevimento di apposito invito:

1) dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare per i candidati di cui al n. 1) dell'art. 1 o dalla circoscrizione aeroportuale di residenza per i candidati di cui al n. 2) dell'art. 1, contenente l'indicazione dell'avvenuto svolgimento, da parte dell'interessato, dell'attività volativa richiesta al punto *a*) ovvero al punto *b*) del precedente art. 3;

2) i documenti attestanti l'eventuale possesso dei titoli di seguito indicati; essi verranno valutati prima dell'espletamento delle prove di esame a sensi delle norme vigenti e con le modalità appresso precisate, per un punteggio massimo complessivo non superiore a 5/10 così ripartito:

a) per ogni 150 ore di volo o frazione superiore a 100 ore, oltre le 1000 richieste, in qualità di pilota comandante su aeromobili dei tipi anzidetti, punti 0,10; punti 0,15 per ogni 100 ore o frazione superiore a 50 ore se trattasi di volo strumentale compiuto oltre le ore richieste, per l'ammissione dei candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 ovvero ogni 50 ore o frazione superiore a 25 ore compiute dai candidati di cui alla lettera *b*) del menzionato art. 3, per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

b) per ogni abilitazione: su plurimotori ad elica o su elicotteri punti 0,15; su monoreattori punti 0,30; su plurireattori punti 0,40 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,90;

c) per corsi superati all'estero, di specializzazione aeronautica esclusi quelli per conseguire il brevetto di pilotaggio o le abilitazioni e di durata non inferiore a due mesi, risultanti da certificazione del Ministero della difesa-aeronautica o dell'autorità diplomatica italiana all'estero, da punti 0,10 a 0,20 per ogni corso per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,40;

d) per il possesso di brevetti di pilotaggio, diversi da quello di pilota privato, conseguiti all'estero documentati con le modalità di cui sopra ed esclusi quelli prescritti per l'ammissione al concorso: da punti 0,10 a 0,20 per ciascun brevetto e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 0,40;

e) per il possesso dell'abilitazione di istruttore su plurireattori punti 0,50; su plurimotori o monoreattori punti 0,40; su monomotori punti 0,20; di volo a vela punti 0,15; di pilota di aliante punti 0,05; per l'abilitazione al traino di alianti punti 0,10 e per un totale massimo complessivo non superiore a punti 1,40;

f) per il possesso di laurea conseguita presso una Università statale od Istituto superiore riconosciuto:

da punti 0,80 a 0,90 per la laurea in ingegneria aeronautica od aerospaziale; da punti 0,70 a 0,80 per la laurea in scienze nautiche; da punti 0,60 a 0,70 per la laurea in ingegneria elettronica od elettrotecnica; da punti 0,50 a 0,60 per la laurea in ingegneria meccanica; da punti 0,40 a 0,50 per la laurea in altri rami dell'ingegneria ovvero per la laurea ad

indirizzo tecnico scientifico; da punti 0,30 a 0,40 per la laurea ad indirizzo giuridico economico; da punti 0,20 a 0,30 per laurea ad indirizzo diverso da quelli precedenti.

Art. 5.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale dell'aviazione civile - Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo da L. 400 secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio degli affari generali e del personale - Ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il titolo di studio posseduto;

e) il possesso dei requisiti professionali di cui al terzo comma dell'art. 1 e l'avere svolto l'attività volativa prevista alla lettera *a*) ovvero *b*) dell'art. 3;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) le eventuali condanne penali riportate;

i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa;

o) la lingua o le lingue estere eventualmente scelte per la prova facoltativa, specificando altresì se intende sostenerne anche il relativo esame scritto.

La firma posta in calce alla domanda dall'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Tanto la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firma prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 6.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile ed il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso, quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 7.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 17.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla Commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della Commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge e le pubblicazioni posti a loro disposizione dalla Commissione esaminatrice o preventivamente autorizzati con deliberazione motivata dalla Commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 8.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale.

La Commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere indicate nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle di cui al successivo art. 17, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 12.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 5, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 10.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, da ciascun candidato, nella votazione complessiva, di cui al precedente art. 8 e tenendo presenti le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Le graduatorie di cui ai commi precedenti saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile Ispettorato generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'Amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta nei confronti dei candidati di cui al n. 2 del precedente art. 1.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati nella graduatoria di merito, tenendo conto dei diritti di precedenza e di preferenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti voluti dalle leggi vigenti, dei posti conferibili e della ripartizione di cui al precedente art. 1, ultimo comma.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) titolo di studio in originale od in copia; quest'ultima dovrà essere prodotta in bollo da L. 400;

2) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 2, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 9;

3) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessi godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, del segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 3), 4) e 5 devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo.

6) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti:

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici o dai ruoli aggiunti delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta collata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa, e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana, il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 6) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 10.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione dei benefici, previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valor militare e per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 9, i seguenti documenti:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza la dichiarazione integrativa in bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato

Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: apposita attestazione in carta bollata da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i mutilati ed invalidi in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, e i mutilati e gli invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi altoatesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467: il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

e) per gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *c*): certificato, su carta da bollo, del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

h) per i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata, dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

i) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

l) per i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

m) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

n) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale della competente autorità istraelitica;

o) per i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

p) per i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui alla precedente lettera *o*), di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

q) per i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori: copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 9. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

r) per i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato in carta da bollo, rilasciato dalla Amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

s) per i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 9, su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 11;

t) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dall'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione su carta bollata, dell'autorità militare.

Art. 13.

I vincitori del concorso sono nominati ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 14.

A sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567, i vincitori del concorso dovranno frequentare, successivamente alla nomina, un corso di perfezionamento professionale, in Italia o all'estero, su indicazione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e superarne i relativi esami finali.

Nel caso di esito negativo di tale corso resta in facoltà dell'Amministrazione di farlo ripetere o di risolvere il rapporto di impiego con decreto motivato e previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Ispettorato generale predetto.

Qualora il rapporto di impiego venga risolto, sarà corrisposta all'interessato una indennità pari a due mensilità dello stipendio percepito.

Dal corso sopraindicato possono essere dispensati, con giudizio motivato dell'Amministrazione i vincitori del concorso che siano abilitati all'esercizio delle funzioni di pilota di linea conformemente all'Annesso 1°, quarta edizione e successivi emendamenti alla Convenzione di Chicago precedentemente menzionata.

Art. 15.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione.

Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego con la corresponsione di una indennità uguale a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova, conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'art. 13.

Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 16.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto ministeriale e composta da:

un magistrato amministrativo od ordinario con qualifica di consigliere di stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla Commissione verrà aggregato, in qualità di membro aggiunto, un professore insegnante per ciascuna delle lingue straniere di cui al successivo art. 17, indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della Commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 17.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

Prove scritte obbligatorie:

1) navigazione astronomica;

2) metereologia e circolazione aerea;

3) relazione in lingua inglese, senza l'uso del vocabolario, su di un argomento tecnico-operativo.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento operativo dall'italiano in una o più delle seguenti lingue: francese, spagnola, tedesca.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte obbligatorie, su:

1) l'O.A.C.I. con particolare riguardo agli allegati alla Convenzione di Chicago n. 1, 2, 4, 11, 12, 13 e 15;

2) le disposizioni del Codice della navigazione relative alla gente dell'aria ed alle inchieste sui sinistri;

3) cenni sulle norme della parte seconda del Codice della navigazione riguardo agli organi amministrativi della navigazione all'uso degli aerodromi statali, al regime amministrativo degli aeromobili, alle disposizioni generali sulla polizia della navigazione, alla navigazione da turismo e con alianti;

4) ordinamento e funzioni dell'Ispettorato generale della aviazione civile, con particolare riguardo ai compiti di istituto degli ispettori di volo;

5) cenni sul R.A.I. e sull'Aero Club d'Italia;

6) cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

7) prova obbligatoria di inglese consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario di un brano riguardante argomento operativo nonchè in una breve conversazione sull'argomento stesso; con le stesse modalità il candidato potrà sostenere l'esame facoltativo in una o più delle tre lingue precitate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1965
Registro n. 3 bilancio Trasporti (Isp. gen. av. civ.), foglio n. 30. — PANDOLFO.

ALLEGATO « A »

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo.

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile
- Ispettorato generale dell'aviazione civile -
Servizio 1° - Ufficio 11 - Personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli ed esami a dieci posti di ispettore principale in prova nel ruolo degli ispettori di volo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per i candidati di cui al n. 2) dell'art. 1, che avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . . di . . . . il . . . ., di essere in possesso dei requisiti professionali di cui al terzo comma dell'art. 1 del bando di concorso, di avere effettuato l'attività volativa prescritta nell'art. 3 del bando di concorso, al punto *a*) (ovvero al punto *b*), di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

(I candidati di cui al n. 2) dell'art. 1 dovranno dichiarare, altresì, di essere cittadini italiani).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di essere attualmente in servizio militare presso . . . . . . in qualità di . . . . ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . .).

Chiede di sostenere la prova facoltativa scritta e/o orale nelle seguenti lingue . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse a seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(6102)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella « F » allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati e gli invalidi di guerra alto-atesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del-

lo stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Div. 3ª, redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Venezia entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico);

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Venezia.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Venezia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Venezia.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonchè i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronatutica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali.

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica inidoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Venezia dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Venezia, nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cam-

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma,

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto);

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

biamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Venezia, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da lire 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM. in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/OD. in data 8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da lire 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961 numero 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera a);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera a).

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine allo impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da lire 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perché ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonché i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) e *F*) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera *a*), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*) e *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Venezia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengano dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle

disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *gennaio* 1965
Registro n. 2, *foglio n.* 393.

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Venezia e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 3ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Venezia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . . . . ;

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . . ;

4) non ha riportato condane penali; (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . . . ; (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: . . . . ;

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Venezia;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . . .

(firma) . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione . . . .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1658)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Sostituzione del presidente della Commissione esaminatrice del concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero della difesa-Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, riguardante i compensi ai componenti delle Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1965, registro n. 4 Difesa-Aeronautica, foglio n. 152, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 15 marzo 1965, con il quale è stato indetto un concorso per esami a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 1965, registro n. 15 Difesa-Aeronautica, foglio n. 286, con il quale è stata costituita la Commissione esaminatrice del concorso suddetto;

Visto il fonogramma in data 9 luglio 1965, con il quale il presidente del Consiglio di Stato comunica la sostituzione del consigliere di Stato dott. Salvatore Zingale nella presidenza del concorso di cui sopra con il consigliere di Stato dott. Francesco Brignola;

Decreta:

Il consigliere di Stato dott. Salvatore Zingale, nominato con decreto ministeriale 30 aprile 1965 presidente della Commissione esaminatrice per il concorso a venticinque posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del personale amministrativo della carriera direttiva del Ministero difesa-Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 12 dicembre 1964, è sostituito dal consigliere di Stato dott. Francesco Brignola.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1965
Registro n. 27 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 283

(7178)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.